

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 15 novembre 2019, n. 7

Rideterminazione degli assegni vitalizi e di reversibilità secondo il metodo di calcolo contributivo.

(GU n.5 del 1-2-2020)

(Pubblicata nel Numero Straordinario n. 1 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 46/Sez. Gen. del 15 novembre 2019).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. In coordinamento con le norme delle leggi regionali vigenti in materia di trattamenti previdenziali e assistenziali per i consiglieri della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, la presente legge reca disposizioni per il contenimento della spesa pubblica mediante la rideterminazione della misura degli assegni vitalizi e degli assegni di reversibilità a favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di consigliere membro del consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige. Con le prerogative previste dallo statuto speciale, le presenti disposizioni si conformano a quanto previsto dall'intesa di cui all'art. 1, comma 966, della legge 31 dicembre 2018, n. 145, sancita in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Sono oggetto della disciplina di cui alla presente legge, l'istituto dell'assegno vitalizio e l'istituto dell'assegno di reversibilità disciplinati dalla legislazione regionale, considerando il loro importo lordo.

3. Le disposizioni della presente legge si applicano ai consiglieri regionali titolari, secondo la normativa regionale, di assegni vitalizi e di assegni di reversibilità in corso di erogazione o non ancora erogati o sospesi, di seguito denominati assegni vitalizi.

4. Sono esclusi dall'ambito di applicazione di questa legge i consiglieri eletti per la prima volta nella XIV legislatura, per i quali, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6, e' intervenuta la restituzione del montante delle contribuzioni per il trattamento indennitario della medesima legislatura, sono esclusi parimenti i consiglieri eletti per la prima volta nella XV e nelle successive legislature, per i quali e' previsto dalla normativa regionale il versamento della contribuzione a favore della previdenza complementare.

Art. 2

Modifiche alla legge regionale 11 luglio 2014, n. 5

1. L'art. 1 della legge regionale 11 luglio 2014, n. 5 e' sostituito dal seguente:

«Art. 1 (Allineamento dei requisiti di età per la maturazione del diritto all'attribuzione dell'assegno vitalizio con il sistema contributivo INPS). - 1. In attuazione dei principi di cui all'art. 2, comma 1, lettera m), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174,

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, l'eta' anagrafica per la maturazione del diritto all'attribuzione dell'assegno vitalizio o comunque denominato e' pari a quella fissata dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, recante: "Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare", per i contributivi puri che abbiano maturato il diritto alla pensione anticipata nella gestione separata.

2. Per ogni anno di mandato assembleare oltre il quinto anno, l'eta' richiesta per il conseguimento del diritto e' diminuita di un anno, fino al limite di cinque anni di diminuzione e fino all'eta' minima di sessanta anni.».

2. Gli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale 11 luglio 2014, n. 5 sono abrogati.

Art. 3

Modifiche alle leggi regionali 21 settembre 2012, n. 6
e 28 ottobre 2004, n. 4

1. L'art. 15 della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 e' abrogato.

2. L'art. 4-bis della legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2, introdotto dall'art. 3 della legge regionale 28 ottobre 2004, n. 4 e' abrogato.

Art. 4

Rideterminazione

1. Gli importi lordi degli assegni vitalizi sono rideterminati secondo le modalita' previste dal presente articolo e dagli articoli 5 e 6.

2. La rideterminazione dell'assegno vitalizio secondo il metodo di calcolo contributivo e' effettuata moltiplicando il montante contributivo individuale di cui all'art. 6 per il coefficiente di trasformazione indicato alla tabella 1 di questa legge, corrispondente alla tabella 2 allegata all'intesa di cui al comma 1 dell'art. 1, recante coefficienti di trasformazione per anno di decorrenza, relativo all'eta' anagrafica del titolare dell'assegno vitalizio alla data della sua decorrenza, assumendo come eta' anagrafica quella definita nella nota metodologica costituente parte integrante dell'intesa.

3. Per i soggetti titolari di assegni diretti e di reversibilita' attualizzati ai sensi della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 e successive modifiche, il montante contributivo individuale e' calcolato sulla base dei contributi versati nell'esercizio delle funzioni consiliari, esclusi quelli versati negli anni, fino al massimo di dodici anni, presi a riferimento per il riconoscimento del valore attuale medio, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 e dell'art. 1 della legge regionale 11 luglio 2014, n. 4. Per anni presi a riferimento per il riconoscimento del valore attuale si intendono quelli compresi tra il nono e il ventesimo anno successivi all'inizio delle funzioni consiliari e, per i consiglieri che abbiano maturato piu' di quattro legislature, quelli compresi tra il nono e il ventesimo anno successivi all'inizio del ventennio antecedente la cessazione delle funzioni consiliari.

4. Per anni di decorrenza del trattamento antecedenti il 1976 o successivi al 2018 si applicano, rispettivamente, i coefficienti del primo o dell'ultimo periodo disponibile.

5. Le frazioni di anno sono valutate con un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'eta' immediatamente superiore e il coefficiente dell'eta' inferiore a quella del consigliere ed il numero dei mesi.

6. L'assegno di reversibilita' e' calcolato applicando all'assegno vitalizio, come rideterminato ai sensi della presente legge, la percentuale prevista dalla normativa regionale vigente al momento

della sua maturazione.

7. Gli importi degli assegni vitalizi e degli assegni di reversibilita', come derivanti dalla rideterminazione, sono soggetti a rivalutazione automatica annuale, a partire dall'anno successivo all'applicazione della rideterminazione, sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo (FOI) come pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

8. L'assegno vitalizio spettante si ottiene dividendo per dodici l'importo annuo rivalutato.

9. E' attribuita facolta' all'ufficio di presidenza di dettare con proprie deliberazioni disposizioni attuative della presente legge finalizzate all'armonizzazione tra il sistema di ricalcolo secondo il metodo di calcolo contributivo e le norme gia' in vigore, relative al valore attuale.

Art. 5

Misure minima e massima dell'assegno vitalizio rideterminato

1. L'assegno vitalizio rideterminato ai sensi della presente legge non deve essere inferiore all'importo ottenuto applicando all'assegno vitalizio di cui all'art. 1, comma 2, le aliquote di cui alla tabella 2 della presente legge, individuate in ragione della differenza, espressa in termini percentuali, tra l'assegno vitalizio di cui al comma 2 dell'art. 1 e l'assegno rideterminato ai sensi dell'art. 4.

2. L'ammontare dell'assegno vitalizio rideterminato ai sensi della presente legge non puo' comunque essere inferiore a due volte il trattamento minimo INPS, salvo che l'assegno in godimento antecedentemente a tale rideterminazione non sia gia' inferiore a tale soglia.

3. L'assegno vitalizio a seguito della rideterminazione non puo' comunque superare l'importo dell'assegno vitalizio erogato o comunque spettante ai sensi delle norme vigenti prima dell'entrata in vigore di questa legge.

Art. 6

Montante contributivo

1. Il montante contributivo individuale e' determinato applicando alla base imponibile contributiva la somma delle aliquote a carico del consigliere e del consiglio regionale come determinate ai sensi dei commi 3, 4 e 5. L'ammontare cosi' ottenuto si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ogni anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso annuo di capitalizzazione dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo nominale calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare, sino alla data di decorrenza del diritto all'assegno vitalizio.

2. Per base imponibile contributiva si intende l'indennita' di carica consiliare come quantificata dalla normativa regionale pro tempore vigente ai fini del calcolo della contribuzione, aumentata nella misura di cui all'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 «Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato».

3. La quota di contribuzione posta a carico del consigliere regionale e' pari all'aliquota percentuale della base imponibile prevista dalla normativa regionale vigente durante l'espletamento del mandato.

4. Rientra nel montante contributivo la eventuale quota di contribuzione facoltativa versata dal consigliere regionale nelle legislature antecedenti la XVI per il completamento della legislatura.

5. La quota di contribuzione a carico del consiglio regionale e'

pari a 2,75 volte quella a carico del consigliere.

6. In caso di periodi di contribuzione non consecutivi, se l'assegno vitalizio e' erogato successivamente all'ultimo versamento, e' calcolato un unico montante contributivo, rivalutando di anno in anno i versamenti effettuati.

7. Al solo fine di incrementare il montante contributivo, coloro che hanno ottenuto la restituzione della contribuzione versata per l'ottenimento dell'assegno di reversibilita' possono riversare al bilancio del consiglio regionale, anche parzialmente, i contributi ricevuti in restituzione, maggiorati delle percentuali di rendimento derivanti dalla gestione del fondo ove i contributi erano depositati.

8. Nel caso in cui, dopo la data di erogazione dell'assegno vitalizio, siano stati versati dal consigliere ulteriori contributi in relazione allo svolgimento di un successivo mandato, i contributi medesimi concorrono a formare un nuovo e distinto montante rivalutato di anno in anno fino all'anno precedente la percezione, che viene trasformato applicando i coefficienti di trasformazione corrispondenti all'eta' anagrafica del consigliere alla data di cessazione dell'ultimo mandato. L'importo complessivo spettante e' quindi determinato dalla somma dei due trattamenti calcolati separatamente.

Art. 7 Limiti di spesa

1. Qualora la spesa complessiva necessaria per il pagamento degli assegni vitalizi al momento della prima applicazione della presente legge sia superiore al limite di spesa di cui alla lettera c) del punto 1 dell'intesa di cui al comma 1 dell'art. 1, le aliquote base della tabella 2 sono incrementate per parametri del valore 0,1 sino al raggiungimento del predetto limite di spesa e restano applicabili anche agli assegni vitalizi da erogare successivamente alla prima applicazione della presente legge.

2. In ogni caso la spesa per gli assegni vitalizi rideterminati non puo' essere superiore a quella sostenuta prima dell' applicazione della presente legge.

Art. 8 Norma di coordinamento

1. Dal giorno di decorrenza degli effetti della presente legge, ai fini del calcolo della misura degli assegni vitalizi e degli assegni di reversibilita' secondo quanto previsto dagli articoli precedenti, la percentuale del 30,40 per cento prevista all'art. 10 della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 agisce esclusivamente da limite massimo e l'importo corrispondente e' soggetto a rivalutazione ai sensi dell'art. 4, comma 7. La medesima percentuale continua a produrre effetti ai fini del riconoscimento del valore attuale di una quota di assegno vitalizio secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

2. Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate e cessano di produrre ogni loro effetto le norme contrarie o incompatibili con quanto in essa previsto.

Art. 9 Disposizioni finanziarie

1. Dalla presente legge non derivano maggiori oneri a carico del bilancio del consiglio regionale.

2. Alla copertura degli oneri previsti dalla presente legge si provvede per l'anno corrente mediante gli stanziamenti di bilancio gia' previsti dal bilancio di previsione del consiglio regionale per l'erogazione degli assegni calcolati secondo la normativa previgente. Per gli esercizi successivi si provvede ai sensi dell'ordinamento del

consiglio regionale.

3. Gli eventuali minori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per il pagamento degli assegni vitalizi rideterminati rispetto ai limiti di spesa previsti all'art. 7 costituiscono risparmio sulla spesa per l'esercizio finanziario 2019 e per gli esercizi successivi.

4. Allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini e di promuovere partecipazione e forme diffuse di controllo sulle attività delle istituzioni e sull'utilizzo delle risorse pubbliche a copertura degli oneri per il pagamento degli assegni vitalizi e di reversibilità, i dati dei medesimi assegni erogati annualmente sono pubblicati con cadenza annuale nella sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale del consiglio regionale.

Art. 10

Entrata in vigore e decorrenza di effetti

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. La rideterminazione degli assegni vitalizi, secondo la disciplina di cui alla presente legge, decorre nei suoi effetti dal 1° dicembre 2019. I nuovi importi rideterminati devono essere corrisposti entro novanta giorni dalla data suindicata, con eventuale successivo recupero, mediante trattenute sugli assegni vitalizi, delle maggiori somme eventualmente corrisposte nel periodo decorrente tra il 1° dicembre ed il giorno di corresponsione dei nuovi importi rideterminati.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Bolzano, 15 novembre 2019

Il Presidente della Regione: Kompatscher

(Omissis).